

Prot. n. 156/09



Assessorato territorio e ambiente  
Dipartimento territorio e ambiente  
Direzione ambiente

Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti

### PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. **3893** in data **15/09/2009**

OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' RIVAL S.R.L., CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI NUS, ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI (R5 E R13), PRESSO L'IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI NUS, LOCALITÀ LA PLANTAZ, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il Capo del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti:

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte Quarta del decreto "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni;
- richiamato il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" in vigore relativamente alle attività di recupero soggette a procedure semplificate, sino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 214, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;
- considerato che le autorizzazioni alle operazioni di recupero di rifiuti, non soggette a procedura semplificata, sono rilasciate dalla Regione competente per territorio, così come previsto dall'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- considerato che la Regione rilascia l'autorizzazione alla gestione di rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'articolo 178;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 721 del 14 marzo 2005 concernente il rilascio di autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/1997 all'esercizio di operazioni di

BOL-TER - PAC-MA  
L. 15/9/09 - PIT

recupero di rifiuti alla impresa Smol Italia S.p.A., con sede in Nus, presso l'impianto sito in Comune di Nus, località La Plantaz;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 22 dicembre 2006 concernente il trasferimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, dalla Società Smol Italia S.p.A., di Nus, alla società Rival srl, di Nus, della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti presso l'impianto sito in Comune di Nus, concessa con deliberazione della Giunta regionale n. 721 del 14 marzo 2005;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2124 del 3 agosto 2007 di modifica del punto 2) lettera a) della deliberazione della Giunta regionale n. 721 del 14 marzo 2005 sopra indicata, con la quale si riducono le quantità massime stoccabili dei rifiuti da recuperare, confermando le quantità trattabili annuali;
- richiamata l'istanza presentata dall'impresa Rival s.r.l., con sede legale in Comune di Nus, in data 21 aprile 2009, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale con prot. n. 4621/TA del 22 aprile 2009, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 721/2005, per l'esercizio di attività di recupero di rifiuti (operazione R5 dell'allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni), oltreché di messa in riserva di rifiuti destinati al recupero (operazione R13 dell'allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni), confermando la tipologia e le quantità massime stoccabili (23.000 tonnellate) ed annue trattabili (226.700 tonnellate) dei rifiuti, così come autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 721/2005, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
- considerato che le operazioni di recupero di cui trattasi non rientrano nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 214 del d.lgs. 152/2006 e del DM 05.02.1998, e che è quindi necessario seguire le procedure di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni;
- considerate le risultanze della Conferenza dei Servizi, di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, regolarmente convocata con nota prot. n. 7622/TAGR del 13 luglio 2009 e riunitasi in data 16 luglio 2009, nell'ambito della quale è stato formulato il parere favorevole al rinnovo alla società Rival s.r.l. per l'esercizio di attività di recupero di rifiuti (operazione R5 dell'allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni), oltreché di messa in riserva di rifiuti destinati al recupero (operazione R13 dell'allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni), presso l'impianto ubicato in Comune di Nus, località La Plantaz (foglio n. 53, mappali n. 486, 499 e 491);
- considerato che la società Rival s.r.l. possiede l'autorizzazione alla produzione di polveri diffuse in atmosfera, rilasciata, ai sensi dell'articolo 269, di cui alla parte V del decreto legislativo 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3797 del 7 dicembre 2006, con scadenza in data 6 dicembre 2021, nonché l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 2313 del 6 giugno 2007, con scadenza in data 5 giugno 2011;
- ritenuto di dover rinnovare l'autorizzare per le operazioni di recupero di cui sopra, da esercitare presso l'impianto ubicato in Comune di Nus, località La Plantaz (foglio n. 53, mappali n. 486, 499 e 491), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
- vista la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, recante "Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale" e, in particolare l'articolo 13 relativo all'esercizio delle funzioni dirigenziali;





- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 27 luglio 2008 concernente la definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della D.G.R. 1908/2008, la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per l'assegnamento dei relativi incarichi come modificata con deliberazioni della Giunta regionale n. 521 in data 27 febbraio 2009 e n. 1560 in data 5 giugno 2009;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1783 in data 26 giugno 2009 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di terzo livello alla sottoscritta;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative

### DELIBERA

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, l'autorizzazione alla società Rival s.r.l., con sede legale in Comune di Nus, località La Plantaz, alla gestione di attività di recupero di rifiuti (operazione R5 dell'allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni), oltreché di messa in riserva di rifiuti destinati al recupero (operazione R13 dell'allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni), da esercitare nell'area individuata nella planimetria catastale allegata (area stoccaggio rifiuti insiste sul foglio 53, mappali 486, 499 e 491), ubicata in Comune di Nus, località La Plantaz, dei rifiuti classificati dai codici C.E.R. e per le quantità indicate al punto 2) lettera a) del presente provvedimento;
2. di stabilire che l'autorizzazione è rilasciata per dieci anni a partire dalla data del 14 marzo 2010 e dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) i rifiuti elencati nella tabella seguente, autorizzati al recupero con il presente provvedimento secondo i quantitativi annui e massimi stoccabili riportati nella tabella medesima, dovranno essere destinati esclusivamente alle attività di riutilizzo indicati a fianco di ciascun codice CER:

CER - Descrizione	Quantità annua trattabile t.	Quantità massima stoccabile richiesta t.	Caratteristiche dei materiali recuperati e attività di riutilizzo
01 04 08 - scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	50.000	1.000	<b>Attività di riutilizzo:</b> a) Utilizzo per recuperi ambientali b) Utilizzo per realizzazione rilevati e sottofondi stradali
01 04 13 - rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	14.000	1.000	<b>Attività di riutilizzo:</b> a) Utilizzo per recuperi ambientali b) Utilizzo per realizzazione rilevati e sottofondi stradali previa eventuale frantumazione e miscelazione con altri materiali inerti.



10 12 01 – scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	1.200	1.000	<b>Attività di riutilizzo:</b> a) Produzione di materie prime secondarie per l'edilizia previa macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, da utilizzarsi per riempimenti di trincee contenenti tubazioni, cavi ecc., vespai, sottofondi e riempimenti vari, previa stabilizzazione del materiale mediante ricopertura con uno strato di terra, ghiaia, asfalto o calcestruzzo  <b>Caratteristiche dei materiali:</b> a) Materie prime secondarie per l'edilizia conformi alle specifiche della CCIAA di Milano b) Cemento nelle forme usualmente commercializzate c) Conglomerati cementizi
10 12 08 – scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	3.500	1.000	
10 12 99 – rifiuti non specificati altrimenti	3.800	1.000	
10 13 11 – rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	8.000	1.000	
17 01 01 – cemento	12.000	1.000	
17 01 02 – mattoni	15.000	1.000	
17 01 03 – mattonelle e ceramiche	1.500	1.000	
17 01 07 – miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	102.000	10.000	
17 09 04 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			
17 08 02 – materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	700	1.000	
17 03 02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	15.000	3.000	<b>Attività di riutilizzo:</b> a) Formazione di rilevati e sottofondi stradali previo essiccamento e eventuale igienizzazione; b) Esecuzione di terrapieni e arginatura, recuperi ambientali, previo essiccamento e eventuale igienizzazione.

con la prescrizione che in ogni caso la quantità complessiva massima stoccata nel corso dell'anno non potrà mai essere superiore alla quantità effettivamente da trattare e gli stessi rifiuti devono essere avviati al recupero entro un anno dal conferimento;

- b) i rifiuti conferiti presso l'impianto di recupero devono essere regolarmente accompagnati dal formulario di identificazione ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni;
- c) la quantità massima di rifiuti recuperabili non potrà essere superiore a 226.700 tonnellate annue;
- d) in fase di esercizio l'impianto dovrà essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;




- c) devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che in relazione ai tipi ed alle quantità dei rifiuti gli stessi saranno recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
  - f) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;
  - g) il soggetto gestore dovrà tenere presso l'impianto un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
  - h) il soggetto autorizzato deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
  - i) le attività autorizzate devono essere eseguite senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, così come prescritto all'articolo 178 del d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
3. di dare atto che le funzioni di responsabile tecnico dell'impianto di cui trattasi sono svolte dal Ing. Carena Alessandro, nato a Torino il 24 settembre 1955, in possesso dei requisiti di legge;
  4. di stabilire che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal citato d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
  5. di stabilire che devono essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nella deliberazione della Giunta regionale n. 3797 del 7 dicembre 2006 e nel provvedimento dirigenziale n. 2313 del 6 giugno 2007, relativi rispettivamente al rilascio dell'autorizzazione alla produzione di polveri diffuse e dall'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali;
  6. di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dal d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
  7. di stabilire che il soggetto gestore deve provvedere annualmente al versamento del diritto di iscrizione al Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti istituito presso il Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali, ai sensi di cui all'articolo 212, commi 23 e 26 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, secondo le procedure che saranno fissate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare;
  8. di stabilire che il soggetto autorizzato deve provvedere entro il 12 febbraio 2010 (30 giorni precedenti alla data di attivazione della presente autorizzazione), alla presentazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 208, comma 11, lettera g), del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nei modi e nei termini che sono indicati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006. L'importo da garantire per l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti (R5 e R13), autorizzato dalla presente deliberazione, è pari a euro

322.000,00 (trecentoventiduemila/00). La mancata presentazione delle garanzie finanziarie comporterà la revoca della presente autorizzazione;


9. la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi, nonché l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti autorizzativi da parte degli organi competenti in ordine ad altre leggi vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di urbanistica ed agli eventuali vincoli di natura pubblicistica;
10. il gestore dovrà comunicare preventivamente la data di cessazione dell'attività autorizzata. Per il rinnovo dell'autorizzazione, il soggetto interessato deve presentare istanza in bollo alla struttura regionale competente almeno centottanta giorni prima della scadenza;
11. di stabilire che il presente provvedimento venga notificata alla società interessata, al Comune di Nus, agli Assessorati regionali competenti, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta, ai Servizi competenti dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, alla sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e alla stazione forestale competente per territorio;
12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;

L'ESTENSORE  
- Ines MANCUSO -



IL CAPO SERVIZIO  
- Ines MANCUSO -





SCALA 1:1000  
 AREA DESTINATA AL RECUPERO MATERIALI INERTI  
 FG.53 MAPPA 486, 493, 494

ASSESSORATO BILANCIO FINANZE E PATRIMONIO  
Servizio Gestione Spese  
(art. 57 legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni)

**Registrazione a fondo impegnato**

P.D. \_\_\_\_\_ D.G.R. \_\_\_\_\_  
(anno \_\_\_\_\_ capitolo \_\_\_\_\_ frazionamento d'impegno \_\_\_\_\_ importo \_\_\_\_\_)  
(anno \_\_\_\_\_ capitolo \_\_\_\_\_ frazionamento d'impegno \_\_\_\_\_ importo \_\_\_\_\_)

**Prenotazione impegno N° \_\_\_\_\_**

Anno \_\_\_\_\_ Capitolo \_\_\_\_\_ Richiesta \_\_\_\_\_ importo \_\_\_\_\_  
Anno \_\_\_\_\_ Capitolo \_\_\_\_\_ Richiesta \_\_\_\_\_ importo \_\_\_\_\_

**Impegno : collegato a prenotazione (si) n. \_\_\_\_\_ / (no)**

Capitolo \_\_\_\_\_ Richiesta \_\_\_\_\_ Pluriennale (si) \_\_\_\_\_ / (no)  
anno \_\_\_\_\_ Impegno n. \_\_\_\_\_ importo \_\_\_\_\_  
Capitolo \_\_\_\_\_ Richiesta \_\_\_\_\_ Pluriennale (si) \_\_\_\_\_ / (no)  
anno \_\_\_\_\_ Impegno n. \_\_\_\_\_ importo \_\_\_\_\_

**Da eseguire**

registrazione modifiche imputazione \_\_\_\_\_  
registrazione economia \_\_\_\_\_  
entrata \_\_\_\_\_  
Ufficio impegni \_\_\_\_\_  
L'incaricato \_\_\_\_\_

Si appone il VISTO per regolarità contabile in data \_\_\_\_\_ (ai sensi dell' art. 59, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il Funzionario Incaricato

Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità contabile

Ufficio impegni \_\_\_\_\_  
L'incaricato \_\_\_\_\_

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal **16 SET 2009** per quindici giorni consecutivi.

Aosta,

**16 SET 2009**

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
- Dott. Massimo BALESTRA -

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici

Aosta,

**16 SET 2009**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
VIREOLA PACCHIANA